



GIUSTIZIA

Misure di prevenzione: l'Italia ridotta a fare melina di fronte ai dubbi della Cedu

FABRIZIO COSTARELLA
COSIMO PALUMBO

Potrebbe sembrare una boutade oppure uno scherzo e invece è vero: il governo italiano ha chiesto una proroga – che scade oggi – dei termini per rispondere ai quesiti posti dalla Corte Edu nello scorso mese di agosto, nel caso Cavallotti/Italia.

Avavamo già segnalato come le domande, che indubbiamente svelano all'interrogato le idee dell'interrogante, anticipino una decisione che potrebbe essere epocale, per il futuro delle misure di prevenzione. Prudentemente, dunque, l'Italia ha fatto quello che le riesce meglio, sin dai tempi della discesa di Annibale attraverso le Alpi: ha

temporeggiato.

Eppure, la sensazione è che, questa volta, la truffa delle etichette abbia i giorni contati. Già la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, sul caso De Tommaso/Italia, aveva lasciato intuire che il futuro della prevenzione è nell'alveo della legalità formale. In quella pronuncia, il tema era solo parzialmente quello della natura delle misure di prevenzione.

Eppure, i Giudici convenzionali avevano invocato i principi di accessibilità della norma e di prevedibilità della sanzione. Cioè, avevano denunciato il difetto di tassatività e determinatezza, quali corollari della legalità. Ma avevano anche richiamato il terzo pilastro della legalità, cioè l'irretroattività, con un obiter dictum tanto chiaro, quanto sfuggito a molti. Stavolta, invece, l'ordi-

nanza "interrogativa" rivolta, dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, allo Stato italiano investe frontalmente le misure di prevenzione, con domande che riguardano proprio la loro natura di sanzione, la "qualità della Legge" che le prevede, i diritti riconosciuti alle parti private nel procedimento applicativo, gli effetti. Un ritorno evidente alla legalità formale, segno che a Strasburgo le misure di prevenzione italiane sono viste come "sanzioni criminali", cioè materia penale. La giurisprudenza europea svela dunque ciò che quella italiana si ostina a nascondere con virtuosismi semantici: non si può ulteriormente giustificare un sistema sanzionatorio che, come quello di prevenzione, è sovrapponibile al penale negli effetti, ma presenta delle peculiarità – come la retroattività, la instabilità del giudicato, la inquisi-

Pena senza condanna, ad Agrigento focus sul processo di prevenzione

VALENTINA STELLA

Oggi il Governo dovrà dare alla Cedu risposte sulle misure di prevenzione dopo il ricorso della famiglia Cavallotti. Anche per questo il Coa di Agrigento ha dedicato un focus formativo alla "Confisca senza condanna". «Abbiamo ritenuto indispensabile – ha detto la presidente Vincenza Gaziano – un confronto serio e franco tra avvocati e magistrati, volto non soltanto a sviscerare i tanti vulni del processo di prevenzione, tra cui certamente la *probatio diabolica* che la difesa è chiamata a fornire per scardinare il "sospetto" della provenienza illecita del patrimonio del proposto, ma soprattutto perché appare cruciale in questo momento storico che l'avvocatura dia il proprio contributo in una prospettiva di rinnovamento della disciplina.

Abbiamo il dovere di interrogarci sul tema, soprattutto per rappresentare al legislatore il nostro punto di vista che dovrà certamente puntare a raggiungere un sistema della prevenzione patrimoniale che non tradisca le garanzie costituzionali e che scervo da una impostazione dogmatica ben si inserisca nel contesto giuridico europeo». Per il professor Mario Zanchetti, «nate nel contesto della lotta contro la criminalità organizzata, le misure di prevenzione patrimoniale sono uscite dall'alveo originario e

sono sempre più utilizzate anche nei confronti di criminalità "dal colletto bianco".

È indiscutibile che esse, nella forma attuale che prescinde da una condanna penale e inverte l'onere della prova rispetto alla legittimità della provenienza del patrimonio, pongano seri dubbi di legittimità costituzionale rispetto agli articoli 1, 2, 3, 24, 25, 27, 41, 42, 111 e 117. La Cedu chiede al legislatore di dire con chiarezza se debbono essere considerate sanzioni di tipo penale, nel qual caso dovranno essere rispettate tutte le garanzie previste dalla Convenzione, o se invece sono considerate una misura di ripristino della "legalità patrimoniale", che mira a sottrarre dall'economia le risorse di provenienza illecita. Anche in questo caso devono essere rispettate le garanzie convenzionali e costituzionali in materia di tutela del patrimonio e della libertà di iniziativa economica. In primis quella del principio di legalità-tassatività, sul piano sostanziale e processuale. Interi patrimoni, comprensivi di imprese attive sul mercato, non possono essere sottratti ai proprietari sulla base del sospetto, senza il riferimento a parametri precisi di prova, che non pongano un carico eccessivo sulla difesa». Luigi Miceli, membro di Giunta Ucci, «i chiarimenti della Cedu sintetizzano le ragioni della contrarietà che da sempre l'Ucci esprime verso il procedimento di prevenzione: ha del tutto

abbandonato la propria vocazione inibitoria di fonti di pericolo, rappresentando ormai un sistema punitivo fondato sulla repressione di stati soggettivi di pericolosità ricostruiti su base inquisitoria e svincolato dalle garanzie. La natura sanzionatoria di tipo penale della confisca, ove riconosciuta dalla Cedu, impedirebbe l'applicazione della misura ablatoria in assenza dell'accertamento di un reato.

Anche nell'ipotesi in cui l'applicazione della confisca di prevenzione rimanesse svincolata dalla sussistenza di un fatto reato, il relativo procedimento dovrebbe essere dotato delle garanzie tipiche del giudizio penale: individuazione, in maniera tipica e determinata, dei soggetti destinatari, formulazione di una specifica "contestazione", applicazione delle regole di acquisizione e valutazione della prova, previste per il processo di cognizione. Al fine di evitare l'irrazionale confisca del patrimonio di un soggetto assoluto. Bene la proposta di legge "Pittalis". Occorrerebbe pure prevedere il superamento del modello inquisitorio, con l'inserimento di un procedimento autonomo di formazione della prova, idoneo a garantire il diritto di difesa, individuare riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ampliare i termini per le impugnazioni». Per Antonio Balsamo, sostituto pg in Cassazione, «l'affermazione delle più evolu-

te forme di "confisca senza condanna" è stata considerata l'espressione di un percorso di ripensamento delle tradizionali categorie giuridiche che prefigura un vero e proprio passaggio storico: la costruzione di un diritto penale di stampo moderno, capace di superare il vecchio modello individualistico fondato su un orizzonte stato-centrico e sul primato della pena detentiva, per indirizzarsi decisamente verso la diversificazione dei metodi di prevenzione e di contrasto della natura collettiva e della dimensione economica dei più gravi fenomeni criminali nel quadro di una regolamentazione non solo interna ma anche europea e internazionale.

Viene così promossa una giustizia penale dal "volto umano", aliena da ogni furore punitivo e capace di apprestare una risposta efficace alle sfide della modernità. In tale prospettiva può essere fondamentale l'impulso di magistratura, avvocatura e mondo scientifico alla costruzione di un "giusto procedimento di prevenzione", riempiendo i vasti "spazi interstiziali" lasciati vuoti dalla scarna disciplina attualmente contenuta nel Codice antimafia, attraverso una efficace attuazione delle garanzie processuali previste dall'articolo 6-1 Cedu: è un percorso che assume una valenza decisiva sia per assicurare il rispetto dei principi costituzionali e convenzionali, sia per internazionalizzare le stra-

tegie di contrasto alle basi economiche delle organizzazioni criminali». Per la magistrata Luisa Bovitutti, «le misure di prevenzione sono uno strumento finalizzato a limitare nell'interesse pubblico la libertà e i diritti fondamentali del soggetto destinatario, indipendentemente dalla commissione di un reato e al fine specifico di evitare la commissione. Questa categoria di istituti venne coniata nel '56 per fronteggiare una situazione emergenziale per poi ampliarsi negli anni successivi.

La necessità di intervenire con prontezza ha indotto il legislatore a stabilire per l'applicabilità della confisca requisiti non troppo stringenti, in particolare a ritenere sufficiente una piattaforma non costituita da solide "prove" quanto da "sufficienti indizi", definizione la cui evanescenza non può sfuggire. Visto che la confisca viene irrogata indipendentemente dalla commissione di un reato, è indispensabile che tale nozione venga delineata con rigore e chiarezza: l'esigenza di prevenzione del crimine deve essere soddisfatta senza perdere di vista i diritti fondamentali del singolo. In assenza di parametri certi di valutazione, le misure di prevenzione si potrebbero trasformare in ingiuste e devastanti "pene per il sospetto", impieghi laddove le ordinarie norme di diritto penale non potrebbero trovare applicazione per mancanza dei normali presupposti probatori».

torietà – che lo rendono un terribile strumento (né di prevenzione, né di punizione, ma) di controllo sociale, grazie alla continua implementazione delle categorie di destinatari. E non è previsto come istituto, a differenza delle pene e delle misure di sicurezza, dalla nostra Costituzione, che fissa i casi e i limiti di compromissione delle libertà fondamentali.

Un'arsena da "doppio Stato" che il potere costitutivo decide, in modo sostanzialmente discrezionale, a chi applicare e a chi no (non essendovi – né potendovi essere, per la libertà dei suoi confini normativi – obbligatorietà dell'azione di prevenzione), a seconda della opportunità o della necessità del momento. Come si è visto nel recente parossismo legislativo: a ciascuno la sua prevenzione!

Senza accertamento di responsabilità su di un fatto costituente reato: spesso senza responsabilità tout court; a volte persino in presenza di sentenze assolutorie (come per Cavallotti, autori del ricorso che vede la nostra Avvocatura dello Stato costretta a fornire, intanto, delucidazioni). Un ritorno al "re taumaturgo", che decideva, con l'imposizione delle mani e a proprio insondabile arbitrio, chi far vivere, chi far morire. Senza alcuna forma di controllo e coercizione.

"Il re ti tocca, Dio ti guarisce". O, nel caso della prevenzione, "ti uccide". E troppi sono morti davvero, perché "toccati dal re". Come Riccardo Greco, imprenditore di Gela, suicida per dare un futuro ai figli, ai quali rivolse un insolito biglietto di addio: "io devo andare, perché voi siate liberi".

Fra i rispetti alle quali i tentennamenti del Governo davanti alla Cedu suonano come una ennesima beffa, se non come un insulto alla memoria. Come il leggendario Hiroo Onoda, soldato giapponese che si arrese agli americani solo nel 1974 e solo perché aveva finito le munizioni, la politica prende tempo per difendere ciò che non è più difendibile: quel sistema che ha reso la prevenzione il terreno sul quale, più che nella giurisdizione penale, si misura oggi la pretesa punitiva pubblica in una congerie di ipotesi che il legislatore del 1956, ancora permeato dai valori della Costituzione, mai avrebbe potuto immaginare. Ed intanto, di prevenzione si muore ancora.

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

«Violato il diritto di difesa»: ecco perché il processo ad Amanda Knox per calunnia è totalmente da rifare

Rese note dalla V Sezione penale della Cassazione le motivazioni con cui il 12 ottobre ha accolto il ricorso dei legali di Amanda Knox - Carlo Dalla Vedova, Mitja Gialuz, Luca Luparia e Martina Cagossi dell'Italy Innocence Project - contro la condanna a tre anni di reclusione per calunnia a Patrick Lumumba nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Contro tale richiesta si erano espressi il sostituto pg e il legale di Lumumba. Ora si dovrà rifare un nuovo processo alla Corte di Assise di appello di Firenze. I fatti: in un primo momento la ragazza americana accusò il suo datore di lavoro dell'omicidio della compagna di casa inglese. Lumumba per questo finì in carcere per una decina di giorni, fin quando, grazie ad un testimone, si risali alla sua innocenza. Il ricorso è stato possibile grazie all'articolo 628-bis cpp introdotto dalla riforma Cartabia, che consente la riapertura dei procedimenti penali "viziati" da violazioni convenzionali accertate dalla Corte di Strasburgo. Proprio la Cedu nel 2019 aveva ravvisato nel processo a carico della Knox alcune violazioni della convenzione, in particolare degli articoli 3 e 6. La ragazza era vulnerabile,

aveva solo 20 anni, scarsa conoscenza della lingua italiana, e si trovava da poco in Italia. In pratica quello che avvenne nella Questura di Perugia quel 6 novembre 2007 - l'assenza di un difensore, la mancanza di una assistenza linguistica di qualità, l'assenza di riposo, il prolungarsi dell'interrogatorio, l'ora notturna, il numero di poliziotti coinvolti e le modalità aggressive dell'esame - ha determinato uno stato di prostrazione e di condizionamento insopportabile nei suoi confronti. Aveva subito «un vero e proprio supplizio» che la condusse a fare il nome di Lumumba, «con la sola finalità di porre fine a trattamenti contrari ai diritti della persona indagata», scrisse il giudice monocratico che la assolse dal reato di calunnia ai danni di alcuni agenti di polizia giudiziaria, dell'interprete e del procuratore. Nonostante la decisione della Corte, i difensori di Knox hanno evidenziato che la donna, oggi sposata e con una figlia, continua a subire «gli effetti pregiudizievole che la vedono ingiustamente condannata per calunnia». «La sua immagine, sul mercato mondiale, è associata a termini quale "colpevole" e "bugiarda"», ha dovuto cambiare casa a Seattle, ha difficoltà a trova-

re lavoro in un luogo pubblico, continua a ricevere minacce, quando è venuta in Italia per un evento ha dovuto richiedere l'intervento della scorta. «Il Collegio ritiene – leggiamo nelle motivazioni – che non possa non prendersi atto della portata trancanti delle affermazioni della Corte Edu. Non si ritiene, infatti, che vi siano ambiguità o difficoltà interpretative del dictum europeo che possano generare incertezze nel dare corso alla decisione: come chiaramente spiegato dalla Corte di Strasburgo, le violazioni accertate del diritto all'assistenza difensiva e linguistica hanno compromesso irrimediabilmente le dichiarazioni rese nella notte del 6 novembre». Secondo gli ermellini, le violazioni «hanno condizionato in modo decisivo il momento stesso della formulazione delle accuse a carico di Lumumba».

«Si tratta di una pronuncia pregevole e molto articolata - ha commentato l'avvocato Gialuz -, destinata a divenire un precedente autorevole per la ricostruzione della nuova impugnazione straordinaria, applicata qui per la prima volta. Con riguardo al caso concreto, nel rinviare alla Corte d'assise d'appello di Firenze per un nuovo giudizio di merito, la Cassazione chiarisce che il giudice non potrà utilizzare le dichiarazioni rese da Amanda Knox nel corso dei ripetuti interrogatori condotti in violazione delle garanzie sancite dalla Cedu: sarà chiamato solo a verificare se il memoriale scritto da Amanda nella sua cella dopo l'arresto contenga dichiarazioni caluniose e se sia di per sé sufficiente a fondare una condanna».

VAL STE.



Decreto prot. N. 12971/23/LP del 02/11/2023 Intervento: "ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI IN LOC. VARIE LOTTO 1 COLLETTAMENTO FOGNARIO DELLA LOCALITÀ PRATO VALENTINO NEL COMUNE DI TEGLIO (SO) CODICE COMMESSA 180060F101 ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI È STATA DICHIARATA LA PUBBLICA UTILITÀ"

Il sottoscritto NICOLA PERRERGRINI, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. S.p.a. - PRESO ATTO che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. S.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 04/04/2014, integrata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 19/05/2015 ed aggiornata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 34 del 13/12/2016;

- VISTA la Determinazione n. 36 del 14/05/2021 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto dell'intervento, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori di cui trattasi;

- ACCERTATO che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 14/05/2021 vedi DETERMINAZIONE ATQ n. 36 del 14/05/2021;

- CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte di cui all'Allegato A hanno accettato le indennità proposte o hanno sottoscritto appositi accordi bonari;

- VISTE le quietanze di pagamento riportate nell'Allegato B che attestano che le somme, dovute a titolo di indennità di esproprio o asservimento, sono state regolarmente corrisposte alle ditte di cui all'Allegato A che hanno accettato o convenuto le indennità;

- CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte di cui all'Allegato C non hanno accettato o convenuto le indennità;

- RICHIAMATA la richiesta di costituzione del deposito definitivo presso la ragioneria generale dello Stato Sede di Milano delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate di cui all'Allegato C;

- CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, è stata eseguita l'immissione nel possesso degli immobili da espropriare o asservire e pertanto può essere disposto il passaggio del diritto di proprietà senza la condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f,

- VISTI il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la L.R. 3/2009. Comuni Beneficiari: Comune di Teggio PVA: 00114190143 Codice Fiscale: 83000770145 Partita IVA: 00114190143 Codice Univoco: UFHYOD.

DECRETA

Art.1. È definitivamente costituita a favore del Comune di Teggio, una servitù perpetua sugli immobili occorrenti per l'intervento in oggetto, ed identificati nell'allegato D.

Art.2. Il presente decreto sarà notificato ai proprietari e al Beneficiario nelle forme di legge a cura di S.Ec.Am. S.p.a. Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art.3. Il presente decreto sarà trascritto a cura del beneficiario, senza indugio, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art.23 commi 2 e 4 del D.Lgs 327/2001 e successive modificazioni. Il Beneficiario dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.

Art.4. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.

Art.5. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Art.6. Il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art.22 Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972 in ragione della natura di S.Ec.Am. S.p.a., società a capitale interamente pubblico sottoposta a controllo analogo da parte degli Enti locali soci ed affiliata in house del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Sondrio. Il decreto completo di tutte le Ditte interessate al provvedimento sarà pubblicato per esteso sul BURL.

S.E.C.A.M. S.P.A. - L'Amministratore Delegato

TABELLA IRREPERIBILI

Fig. 14 - map. 130 - Qualità visura: Prato - Cl. 6 - Superficie totale mq. 1390 - servizi ml presunti: 14 - occupazione temporanea mq presunti: 87 - valore agr. medio €/mq: 7,82 - servizi €/mq: 2 - Intestazione: CORTESI - RENE DELMA nata a Genova (GE) il 31/05/1937 - Diritto e quota: Proprietà 1/00 - Indennità per occupazione temporanea: 2,83 € - Indennità per servitù: 0,93 € - totale: 3,77 € - IRREPERIBILE.

Decreto prot. N. 13271/23/LP del 09/11/2023 Intervento: "ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI IN LOC. VARIE LOTTO COLLETTAMENTO FOGNARIO DELLA LOCALITÀ RAOVELEDO NEL COMUNE DI TEGLIO (SO) CODICE COMMESSA 180060F100" nel Comune di Teggio ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI È STATA DICHIARATA LA PUBBLICA UTILITÀ"

Il sottoscritto NICOLA PERRERGRINI, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. S.p.a. - PRESO ATTO che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. S.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 04/04/2014, integrata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 19/05/2015 ed aggiornata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 34 del 13/12/2016;

- VISTA la Determinazione n. 38 del 14/05/2021 della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto dell'intervento, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori di cui trattasi;

- ACCERTATO che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 14/05/2021;

- CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte di cui all'Allegato A hanno accettato le indennità proposte o hanno sottoscritto appositi accordi bonari;

- VISTE le quietanze di pagamento riportate nell'Allegato B che attestano che le somme, dovute a titolo di indennità di esproprio o asservimento, sono state regolarmente corrisposte alle ditte di cui all'Allegato A che hanno accettato o convenuto le indennità;

- CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte di cui all'Allegato C non hanno accettato o convenuto le indennità;

- RICHIAMATA la richiesta di costituzione del deposito definitivo presso la ragioneria generale dello Stato Sede di Milano delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate di cui all'Allegato C;

- CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, è stata eseguita l'immissione nel possesso degli immobili da espropriare o asservire e pertanto può essere disposto il passaggio del diritto di proprietà senza la condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f,

- VISTI il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la L.R. 3/2009. Comuni Beneficiari: Comune di Teggio PVA: 00114190143 Codice Fiscale: 83000770145 Codice Univoco: UFHYOD.

DECRETA

Art.1. È definitivamente costituita a favore del Comune di Teggio (So), una servitù perpetua sugli immobili occorrenti per l'intervento in oggetto, ed identificati nell'allegato D.

Art.2. Il presente decreto sarà notificato ai proprietari e al Beneficiario nelle forme di legge a cura di S.Ec.Am. S.p.a. Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art.3. Il presente decreto sarà trascritto a cura del beneficiario, senza indugio, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art.23 commi 2 e 4 del D.Lgs 327/2001 e successive modificazioni. Il Beneficiario dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.

Art.4. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.

Art.5. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Art.6. Il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art.22 Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972 in ragione della natura di S.Ec.Am. S.p.a., società a capitale interamente pubblico sottoposta a controllo analogo da parte degli Enti locali soci ed affiliata in house del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Sondrio. Il decreto completo di tutte le Ditte interessate al provvedimento sarà pubblicato per esteso sul BURL.

S.E.C.A.M. S.P.A. - L'Amministratore Delegato

TABELLA IRREPERIBILI

Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 17, Qualità da visura: Incol Ster, Sup. Catastale: 28, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Sup. Asservimento [mq]: 2,00, V.U. Indennità Asservimento [€/mq]: 0,42, Indennità di Asservimento [€]: 0,84, Occupazione Temporanea [mq]: 8,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 1,20, Totale Indennità: € 2,04, Totale Indennità: € 2,04, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 18, Qualità da visura: Bronco Ceduo Classe: 1, Sup. Catastale: 35, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 72,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,18, Indennità per Occup. Temp. [€]: 12,96, Totale Indennità: € 12,96, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio Foglio: 93, Mappale: 20, Qualità da visura: Passocostico, Classe: 29, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata[mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 56,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 8,40, Totale Indennità: € 8,40, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 21, Qualità da visura: Pascolo/Incolto, Classe: 1, Sup. Catastale: 38, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 84,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 12,60, Totale Indennità: € 12,60, Iniziativa: IRREPERIBILE.

Azienda Provinciale Trasporti Spa

Avviso di gara, mediante procedura

aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di gestione delle biglietterie di Gorizia e Monfalcone, servizio in subappalto per la gestione della biglietteria e dell'autostazione di Grado, servizio di distribuzione dei documenti di viaggio, della gestione delle emittenti automatiche di terra e servizio di verifica e controllo a pagamento. Importo € 3.072.034,15. Durata: 36 mesi + 36 mesi. Termine ricezione offerte: 18/12/2023 ore 12,00. Aperta: 19/12/2023 ore 9,00. Documentazione integrale su <https://atp-m.com.appt.aggiaggi.com>. Il R.U.P.: Dott. Luca di Benedetto.

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Michela Clinec

AZIENDA U.L.S.S. n. 4

"VENETO ORIENTALE"

Avviso di gara - n. Gara A018DCAE5

L.U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", sede legale Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), indice gara europea, mediante procedura aperta telematica in piattaforma Sintel, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura in servizio di n. 1 fascicolo/visitatore con modulo per videocamera posteriore e relativi materiali di consumo da destinarsi all'U.O.C. Oncologica dell'U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", importo triennale a base d'asta € 536.307,77. Termini di partecipazione: 10 giorni. Modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel bando trasmesso da data 15/11/2023 per la pubblicazione sulla GUUE. Per chiarimenti, provvedete economicamente a base veneto il tel. 0421/22818; PEC: protocollo.auls4@veneto.it. R.U.P. dott.ssa Alessandra Belomo.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economico Gestione della Logistica: dott.ssa Alessandra Belomo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economico Gestione della Logistica: dott.ssa Alessandra Belomo

S.E.C.A.M. S.P.A. - L'Amministratore Delegato

TABELLA IRREPERIBILI

Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 17, Qualità da visura: Incol Ster, Sup. Catastale: 28, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Sup. Asservimento [mq]: 2,00, V.U. Indennità Asservimento [€/mq]: 0,42, Indennità di Asservimento [€]: 0,84, Occupazione Temporanea [mq]: 8,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 1,20, Totale Indennità: € 2,04, Totale Indennità: € 2,04, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 18, Qualità da visura: Bronco Ceduo Classe: 1, Sup. Catastale: 35, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 72,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,18, Indennità per Occup. Temp. [€]: 12,96, Totale Indennità: € 12,96, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio Foglio: 93, Mappale: 20, Qualità da visura: Passocostico, Classe: 29, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata[mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 56,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 8,40, Totale Indennità: € 8,40, Iniziativa: IRREPERIBILE. Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 21, Qualità da visura: Pascolo/Incolto, Classe: 1, Sup. Catastale: 38, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà, Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Indennità di Asservimento [€]: -, Occupazione Temporanea [mq]: 84,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 12,60, Totale Indennità: € 12,60, Iniziativa: IRREPERIBILE.

Comune: Teggio, Foglio: 93, Mappale: 17, Qualità da visura: Incol Ster, Sup. Catastale: 28, Ditta: Nanotti Duilio, luogo di nascita: Ghibleria (EE), data di nascita: 09/11/1906, Diritto: Proprietà Quota: 1, Superficie Espropriata [mq]: 0,00, V.U. Indennità di esproprio [€/mq]: -, Indennità di esproprio [€]: -, Sup. Asservimento [mq]: 2,00, V.U. Indennità Asservimento [€/mq]: 0,42, Indennità di Asservimento [€]: 0,84, Occupazione Temporanea [mq]: 8,00, V.U. Occupazione Temporanea [€/mq]: 0,15, Indennità per Occup. Temp. [€]: 1,20, Totale Indennità: € 2,04,